

**REGOLAMENTO DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE
E DELLE VISITE GUIDATE
Delibera n. 247 Cdl del 29/10/2024**

Premessa

La scuola, a completamento dell'attività curriculare, promuove l'arricchimento dell'offerta formativa attraverso iniziative integrative, tra cui rientrano i viaggi di istruzione e le visite guidate in quanto strumenti utili per conoscere l'ambiente nei suoi aspetti paesaggistici, artistici e culturali. Essi sono un momento formativo nel quale gli studenti vengono abituati a rapportarsi in modo corretto con gli altri e con l'ambiente circostante, gestendo con maturità il tempo di impegno culturale e quello libero e costituiscono occasione privilegiata di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

La programmazione e la realizzazione delle uscite didattiche, dei viaggi d'istruzione, degli scambi e dei soggiorni-studio programmati dal Consiglio di classe rientrano a tutti gli effetti tra le attività scolastiche e fanno parte integrante del P.T.O.F. d'istituto e della programmazione di classe di questo Istituto.

Art. 1 - Oggetto

I DPR dell'8.03.1999 n. 275 e del 6.11.2000 n. 347 hanno attribuito totale autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia di viaggi d'istruzione, visite guidate ed uscite didattiche in Italia e all'estero.

La Nota MIUR dell'11.04.2012, prot. n. 2209 ha chiarito che:

"L'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994)".

Il presente regolamento è redatto, però, in conformità alle precedenti Circolari Ministeriali n. 291 del 14/10/92, n. 623 del 2/10/96, al D.P.R. n.275 dell' 8 marzo 1999, al D.L. 44/01, alla nota prot. N. 1902 del 20 settembre 2002 e alla Nota 03.02.2016, prot. N. 674, e si applica a:

- viaggi d'istruzione e d'integrazione culturale in località italiane ed estere
- visite guidate/uscite didattiche, attività teatrali, sportive, di orientamento durante le ore curricolari o di una giornata presso mostre, monumenti, musei, gallerie, fiere, località di interesse storico, artistico, parchi naturali, partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati, a gare sportive, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali et similia
- viaggi connessi ad attività sportive quali specialità sportive tipizzate ed attività genericamente intese come sport alternativi: escursioni, campeggi, settimane bianche, campi scuola, partecipazione a

manifestazioni sportive

- stages, gemellaggi con scuole estere, scambi culturali all'estero e/o soggiorni- studio;
- attività e stage all'interno dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento
- adesioni ad iniziative promosse dal ministero o da altri enti istituzionali

Art. 2 - Finalità

Le attività descritte all'art.1 costituiscono attività didattica a tutti gli effetti e vanno considerate parte integrante delle lezioni. Esse devono dimostrare, in forma non generica, inserendone contenuti e modalità di svolgimento, di essere indirizzate alle seguenti finalità cognitive e formative:

- socializzazione delle classi e integrazione di ciascun alunno;
- sviluppo delle capacità di collaborazione, di senso di responsabilità e rispetto delle regole;
- conoscenza della geografia dell'Italia e miglioramento della capacità di orientamento negli spostamenti lungo la nostra penisola e/o all'estero;
- conoscenza del patrimonio storico-artistico e tecnico- scientifico dell'Italia e dei paesi esteri;
- conoscenza delle istituzioni pubbliche e dei loro spazi;
- approfondimento dei programmi scolastici;
- perfezionamento della conoscenza delle lingue straniere;
- orientamento scolastico in uscita.

Art. 3- Partecipazione

- 1 La partecipazione alle attività oggetto del presente regolamento, per le finalità che le stesse devono perseguire, è estesa a tutti gli studenti. L'adesione degli alunni dovrà essere dell'intero gruppo classe per tutte le attività di ampliamento dell'offerta formativa, a condizione che siano disponibili all'interno del CdC i docenti accompagnatori e fatta eccezione per i viaggi d'istruzione la cui partecipazione è della metà più uno.
- 2 Dal momento che l'uscita didattica si configura a tutti gli effetti come attività didattico-educativa, seppur fuori dall'aula, la mancata partecipazione dello studente verrà registrata come assenza; nel caso di visite guidate e viaggi di istruzione che prevedono un costo economico a carico degli studenti, fermo restando la loro valenza educativa e formativa, coloro che non aderiscono all'iniziativa svolgeranno attività didattica a scuola.
- 3 L'offerta formativa dell'Istituto prevede viaggi d'istruzione di classe e viaggi d'istruzione d'Istituto, con mete sempre strettamente legate alla progettazione d'istituto, del dipartimento disciplinare, dei competenti consigli di classi parallele che vi prendono parte o collegate a progetti trasversali d'Istituto. Nel caso dei viaggi riferibili a progetti trasversali d'Istituto, nel caso dei viaggi-studio all'estero, dei

viaggi studio per i percorsi di PCTO viene meno il vincolo di cui al comma precedente, riferendosi la partecipazione a gruppi di interesse.

- 4 È compito del Consiglio di classe individuare mete economicamente sostenibili dagli alunni per garantire il più possibile la partecipazione dell'intero gruppo classe.
- 5 È, altresì, compito del Consiglio di Classe valutare il profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del comportamento tenuto in classe o nei viaggi d'istruzione precedenti, del voto di comportamento, e, in presenza di evidenze nel comportamento non rispettose del regolamento d'Istituto, la classe o singoli studenti non potranno partecipare ai viaggi d'istruzione.
- 6 Al rientro sarà compito dei docenti delle discipline interessate far sì che gli alunni possano rendicontare i risultati dal punto di vista didattico e condividere i risultati didattici con i componenti della classe che non hanno partecipato.
- 7 Il Consiglio di Classe, in occasione della stesura della progettazione didattico-educativa, dovrà avanzare proposte circa gli itinerari, le modalità didattico - educative, il periodo di effettuazione delle visite didattiche e/o dei viaggi di istruzione ed indicare il nome dei docenti accompagnatori (nella misura di 1 ogni 15 alunni) disponibili ad accompagnare gli studenti, e degli eventuali supplenti per subentro in caso di imprevisto, documentato e accertato.
- 8 Nel caso di partecipazione al viaggio di studenti diversamente abili, il Consiglio di classe stabilirà l'opportunità di prevedere la presenza di un accompagnatore aggiuntivo, prioritariamente l'insegnante di sostegno, sebbene potrà essere anche un altro componente della comunità scolastica: un altro docente, un tutor oppure un genitore dell'alunno in questione o una persona designata dalla famiglia (per tutto quanto non espressamente menzionato si fa riferimento alla legge 104/92, alla CM 291/92, alla Nota Ministeriale 645 11/4/2002, alla CM 623/96 e successive modificazioni). I docenti delle classi/sezioni esamineranno ogni singola situazione e valuteranno la capacità di autonomia personale e sociale di tali alunni, di concerto, se necessario, con la famiglia. Il rapporto docenti accompagnatori e numero di alunni diversamente abili terrà conto dell'effettivo grado di autonomia dei singoli ragazzi e della necessità della presenza di un genitore accompagnatore che si faccia carico, in particolare, degli eventuali problemi relativi all'assistenza di tale alunno.
- 9 Eventuali esigenze di sistemazione alberghiera, alimentazione e trasporto devono essere segnalate tempestivamente al referente viaggi di istruzione, per poterne tenere conto già in fase di programmazione e richiesta di preventivi.
- 10 In caso di eccezionali necessità con esplicita richiesta documentata e motivata da parte della famiglia, ai viaggi di istruzione e alle visite guidate potrà essere consentita la partecipazione dei genitori degli allievi, purché ci sia la disponibilità dei posti e non vi siano oneri per la scuola, anche per quanto riguarda gli aspetti assicurativi. Essi sono tenuti a partecipare alle attività previste dal programma.
- 11 Per ciascuno studente partecipante il docente accompagnatore deve acquisire l'autorizzazione del genitore o di chi esercita la patria potestà ed eventuali dichiarazioni da parte della famiglia di

specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente, secondo un modello predisposto dall'Istituto. Eventuali autorizzazioni e/o eventuali limitazioni ad uscite e/o partecipazioni ad uscite serali o notturne al di fuori delle attività di visita diurna programmata dovranno essere acquisite dalla scuola e gestite nel rispetto della privacy.

Art. 4 - Programmazione

- 1 Nessuna attività che preveda l'uscita degli alunni dai locali della scuola potrà essere svolta senza la relativa autorizzazione dei genitori acquisita preventivamente.
- 2 Il Consiglio di Classe, in osservanza alle indicazioni operative generali del Collegio dei Docenti, è responsabile della programmazione delle attività descritte all'art.1 e del rispetto che le finalità e le mete proposte siano conformi a quanto stabilito dall'art.2 in accordo alla C.M. n. 291 del 14/10/92 e n. 623 del 2/10/96. Il Consiglio di Classe gestisce la programmazione delle attività e le approva nelle progettazioni annuali.
- 3 Nel mese di settembre di ogni anno il Collegio docenti, sulla base delle disponibilità accertate, nomina una commissione viaggi di istruzione o incarica un docente funzione strumentale perché vengano acquisite le proposte dei singoli consigli di classe coerenti con gli obiettivi e i contenuti culturali della programmazione educativo-didattica; sulla base delle indicazioni didattiche e culturali fornite dal P.T.O.F. d'istituto, verrà svolta un'indagine informale di mercato e redatto un ventaglio di alternative di viaggi d'istruzione. Nella scelta finale delle mete si valuterà anche la possibilità di effettuare, nei limiti del possibile, le visite didattiche e i viaggi di istruzione per classi parallele e/o per indirizzi affini.

Art. 5 - Durata e periodo di effettuazione

- 1 Il periodo massimo utilizzabile per i viaggi di istruzione è di massimo sei giorni di lezione per ogni classe, oltre il tempo dei trasferimenti, nel periodo di svolgimento delle attività didattiche.
- 2 Sono escluse dal computo le uscite dedicate alle seguenti iniziative, purché si esauriscano all'interno di una giornata:
 - 2.a visite guidate a musei e mostre
 - 2.b partecipazioni a rappresentazioni teatrali e cinematografiche
 - 2.c partecipazioni a conferenze e simili.

Dette iniziative dovranno essere effettuate con il consenso di tutti i docenti della classe e autorizzate dalla Presidenza, nei limiti del possibile, almeno cinque giorni prima dell'evento.

- 3 Non rientrano nel computo di cui al punto 1 i giorni dei viaggi dedicati agli scambi culturali, ai PCTO e agli stages linguistici.
- 4 Si dovrà cercare di effettuare tutti i viaggi di istruzione nello stesso arco temporale, preferibilmente in

prossimità di giorni di sospensione delle attività didattiche programmate o festività.

- 5 L'effettuazione delle visite e dei viaggi dovrà essere scaglionata nell'arco dell'anno scolastico in modo da non intralciare il buon funzionamento dell'attività didattica. Sarebbe opportuno non effettuarli nelle due settimane precedenti la chiusura di un trimestre o del quadrimestre per consentire agli studenti di sottoporsi alle verifiche scritte e/o orali, eccezion fatta per quegli eventi non rinviabili e di cui si riconosce la valenza educativa e formativa.

Tutte le uscite si svolgeranno nel rispetto del Piano annuale delle attività, evitando sovrapposizioni, e si concluderanno entro il mese di aprile, ad eccezione delle attività che riguardano visite a luoghi dove le condizioni climatiche consentono l'accesso solo nella primavera avanzata) e per la partecipazione a mostre, fiere, saloni e convegni, programmati nel mese di maggio o per motivi particolari, in quest'ultimo caso sarà necessaria la delibera del Consiglio di Classe.

- 6 I soggiorni-studio saranno effettuati senza vincoli con il calendario scolastico, nel rispetto delle regole previste per i viaggi d'istruzione e, secondo le determinazioni del CdC, nel rispetto della vigente normativa di settore.

Art. 6 - Limiti di spesa

- 1 Nell'organizzazione dei viaggi di istruzione si terrà conto della necessità di contemperare la qualità dei servizi richiesti con il contenimento delle spese, al fine di evitare, per quanto possibile, di determinare situazioni discriminatorie.
- 2 Per ottimizzare i costi dei viaggi di istruzione e garantire la più ampia partecipazione degli alunni della classe, si potrà proporre l'abbinamento di almeno due classi.
- 3 Tutte le spese sono a carico dei partecipanti. Il Consiglio d'Istituto può deliberare un contributo alle spese delle famiglie, quale compartecipazione come regolamentato nel fondo di solidarietà.
- 4 Per gli studenti delle quinte classi che hanno regolarizzato i pagamenti relativi al contributo ed alle tasse scolastiche verrà erogato un contributo, su richiesta, come regolamentato nel fondo di solidarietà.
- 5 Per i viaggi di istruzione di più giorni, i docenti accompagnatori usufruiscono del trattamento di gratuità (pernottamento e pensione completa o mezza pensione a seguito degli accordi presi con le Agenzie di viaggio). Per i docenti accompagnatori che usufruiscono di mezza pensione in cui sia compresa la prima colazione e il pranzo o la cena, la nota del Ministero del Tesoro del 14/05/1999 ha escluso la possibilità del rimborso del costo dell'eventuale secondo pasto, in quanto equipara la colazione a un normale pasto. Non è prevista indennità di missione e/o trasferta (disposizioni normative introdotte con la Legge 266/05). L'Istituto si impegna a sostenere la spesa per il viaggio e il soggiorno dei docenti accompagnatori, qualora le eventuali gratuità non fossero sufficienti a coprire i costi derivanti dall'accompagnamento dei docenti.
- 6 Contestualmente all'atto di adesione al viaggio è richiesto il versamento di un anticipo (di circa il 50%

del costo del viaggio), tramite i sistemi previsti per le spese sostenute dalle famiglie. Si precisa che in caso di rinuncia dei singoli partecipanti verranno applicate le penalità previste dall'agenzia.

- 7 L'Istituto per l'organizzazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione si avvarrà di agenzie di viaggio individuate secondo la normativa vigente.

Art. 7 - Docenti accompagnatori

- 1 La realizzazione delle attività è subordinata alla presenza di docenti accompagnatori, la cui scelta e nomina sono di competenza del Dirigente Scolastico, il quale avrà cura di individuare quei docenti promotori e disponibili che si impegnano attivamente nell'organizzazione di tutte le fasi del viaggio.
- 2 Ad inizio anno la dirigenza acquisirà la disponibilità dei docenti ad accompagnare le classi in viaggi ed uscite e a collaborare attivamente alla loro organizzazione, seguendo le indicazioni dei Consigli di classe.
- 3 Gli accompagnatori verranno designati tra i docenti componenti il Consiglio di Classe che abbiano manifestato preventiva disponibilità a partecipare alle iniziative.
- 4 Dovrà essere indicato un docente accompagnatore ogni 12-15 studenti per i viaggi in Italia, **ogni 15 per i viaggi all'estero**. Tra i docenti accompagnatori dovranno preferibilmente esserci sia uomini che donne, se l'uscita si effettua in più di una giornata.
- 5 Nella designazione dei docenti accompagnatori deve essere favorito un avvicendamento dei docenti così che ogni docente possa partecipare di norma a non più di un viaggio di istruzione nel corso dell'anno scolastico.
- 6 Limitatamente ai viaggi all'estero, si dovrà garantire, quale priorità, la presenza di un docente di lingua straniera o di docenti con riconosciute competenze linguistiche. Inoltre, valutate le situazioni, si potrà prevedere la presenza di ulteriori docenti accompagnatori per poter far fronte ad eventuali necessità di assistenza sopravvenute.
- 7 Tra i docenti accompagnatori, per ogni visita guidata o viaggio d'istruzione, sarà individuato, a cura della Dirigenza, un capogruppo, di riconosciuta esperienza, che dovrà collaborare con la funzione strumentale e/o con la commissione viaggi per affinare nei dettagli il programma, prenotare visite, mantenere i contatti con le agenzie di viaggio, con le guide turistiche, ecc...
- 8 I docenti sono soggetti all'obbligo della vigilanza ed alle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della legge 11.07.80, n. 312, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale accompagnatore ai soli casi di dolo o colpa grave. La responsabilità dei docenti accompagnatori riguarda tutto il gruppo degli studenti, indipendentemente dalla classe in cui insegnino. Nel caso si rendesse necessario suddividere temporaneamente il gruppo per motivi organizzativi o didattici, i docenti sono responsabili solo del gruppo loro affidato.
- 9 Nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili è prioritaria la presenza del proprio insegnante di sostegno o di altro docente di sostegno che avrà dato la propria disponibilità tenuto anche conto di

quanto all'art. 3 comma 8.

- 10 Nel caso di un improvviso impedimento, accertato e documentato, di un accompagnatore, il Dirigente provvederà alla sua sostituzione.
- 11 Per particolari motivazioni può essere consentita la partecipazione ai viaggi d'istruzione e visite guidate, a condizione che non vi siano disponibilità di docenti, del personale ATA.
- 12 Gli accompagnatori sono tenuti ad intervenire nei casi in cui si verificasse da parte degli alunni del gruppo, anche non loro affidati, una non osservanza delle regole e delle buone norme di comportamento.
- 13 Durante il viaggio nessun docente è autorizzato a lasciare, anche temporaneamente, incustodito il gruppo-classe, salvo causa di forza maggiore e previo affido ad altro docente accompagnatore.
- 14 Sarà cura dei docenti accompagnatori far pervenire alla Segreteria, in unica soluzione, l'autorizzazione/adesione e coordinare il versamento del relativo acconto da parte degli studenti.
- 15 Per le visite guidate e le uscite didattiche tutta la documentazione deve essere prodotta al Dirigente entro i termini indicati nella circolare di riferimento. Per i viaggi d'istruzione almeno 10 giorni prima della partenza. Non verrà dato seguito alle richieste di autorizzazione pervenute oltre tale limite e/o non conformi a quanto indicato nei punti precedenti
- 16 Spetta altresì ai docenti accompagnatori acquisire eventuali informative di carattere sanitario dei partecipanti al viaggio di istruzione, la lettura delle stesse e il riserbo sui contenuti come previsto dalle norme sulla privacy.

Art. 8 - Norme generali per la partecipazione e comportamento degli studenti

- 1 Se l'allievo è minorenni sarà tassativamente necessario acquisire per iscritto il consenso della persona che esercita la potestà familiare. Per i maggiorenni è comunque opportuno che la famiglia sia messa a conoscenza della partecipazione del proprio figlio al viaggio e che il suo consenso scritto sia acquisito agli atti.
- 2 Il consenso scritto, specie per gli allievi minorenni, dell'esercente la patria potestà costituisce il presupposto per la partecipazione dell'alunno al viaggio ma non esonera, com'è ovvio, gli organizzatori e gli accompagnatori dalle responsabilità di ogni ordine previste dalla normativa vigente.
- 3 Tutti gli studenti dovranno essere muniti di un documento di identificazione e di un documento valido per l'assistenza sanitaria; l'autocertificazione sulla sana e robusta costituzione, congiuntamente ad una dichiarazione liberatoria nei confronti della scuola, saranno acquisiti prima della partenza tramite un modello predisposto dalla scuola.
- 4 Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere inseriti nell'elenco della classe di appartenenza convalidato dal Dirigente Scolastico.
- 5 Nei viaggi all'estero i partecipanti dovranno essere provvisti di documento valido per l'espatrio e del documento valido per l'assistenza sanitaria all'estero.

- 6 Tutti i partecipanti dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.
- 7 Lo studente partecipante all'iniziativa dovrà:
 - 7.a mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate, un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a cose e coerente con le finalità educativo-formative dell'istituzione scolastica, evitando in particolare comportamenti chiassosi od esibizionistici;
 - 7.b osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto;
 - 7.c evitare, sui mezzi di trasporto, spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
 - 7.d muoversi in albergo in modo ordinato e secondo le disposizioni date dagli accompagnatori, evitando ogni rumore che possa turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti e qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno nella struttura ospitante;
 - 7.e non fumare, non detenere bevande alcoliche o sostanze stupefacenti e/o farne uso, anche se maggiorenne;
 - 7.f non sarà tollerato in alcun modo la detenzione o l'uso di sostanze stupefacenti. Tale comportamento sarà denunciato alle autorità competenti e l'alunno verrà fatto tornare nella propria sede.
 - 7.g mantenersi unito al gruppo durante la visita, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori e non allontanarsi senza esplicita autorizzazione, anche se maggiorenne;
 - 7.h essere puntuale agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali nel corso della giornata;
 - 7.i non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale, sia di giorno che di notte;
 - 7.j rispettare la decisione dell'Insegnante accompagnatore di fare rientrare, all'ora stabilita, gli alunni nelle proprie rispettive camere;
 - 7.k rispettare gli orari del proprio e dell'altrui riposo, per evitare stanchezza il giorno dopo e quindi perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità offerte dal viaggio.
- 8 Nel caso di scambio culturale con soggiorno in famiglia, l'alunno dovrà tenere nei confronti della famiglia ospitante un comportamento ispirato alla massima correttezza e rispettare le indicazioni ricevute dalla famiglia stessa.
- 9 Eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante l'iniziativa verranno riportati in sede di Consiglio di Classe per essere esaminati. Lo stesso Consiglio di Classe potrà stabilire sanzioni disciplinari e/o valutare l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi di istruzione.
- 10 Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio saranno addebitati al responsabile, se individuato, o all'intero gruppo coinvolto in assenza di tale individuazione. Gli insegnanti accompagnatori, in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei singoli studenti, possono contattare i genitori o l'esercente la patria potestà, per richiedere un intervento diretto sullo studente.

11 In caso di gravi inosservanze delle regole, gli accompagnatori valuteranno il diritto dello studente alla prosecuzione del viaggio di istruzione e, nel caso in cui ciò non dovesse essere ritenuto opportuno, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, ne verrà immediatamente predisposto il rientro con onere finanziario a carico delle famiglie degli allievi responsabili.

Art. 9 - Competenze dei genitori

I genitori si impegnano:

- a) a sostenere le spese di partecipazione poste a loro carico.
- b) a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio.
- c) a sottoscrivere eventuali forme di copertura assicurativa aggiuntiva, ritenute necessarie dalla Scuola;
- d) a segnalare al Dirigente Scolastico o al Coordinatore del Consiglio di classe, al momento della richiesta di partecipazione, situazioni di salute (ad esempio diabete, allergie, assunzione di farmaci, ecc.) che prevedano particolari premure o accorgimenti da parte dei docenti accompagnatori;
- e) ad intervenire in caso di richiesta degli insegnanti accompagnatori per far rientrare a proprie spese a casa lo studente, se allontanato per motivi disciplinari.

Art. 10 Relazione finale

Alla fine di ogni viaggio d'istruzione, i docenti accompagnatori relazioneranno sul viaggio e sulla valenza didattica delle attività svolte, nonché sugli aspetti logistico-organizzativi dopo aver acquisito, per le vie ritenute più opportune, anche il parere degli studenti partecipanti.

Art. 11 Aspetti non contemplati nel presente regolamento

Per tutto quanto non contemplato nel presente documento si rimanda alla normativa vigente.

INDICE

Premessa	1
Art. 1 - Oggetto	1
Art. 2 - Finalità	2
Art. 3- Partecipazione	2
Art. 4 - Programmazione	4
Art. 5 - Durata e periodo di effettuazione	4
Art. 6 - Limiti di spesa	5
Art. 7 - Docenti accompagnatori	6
Art. 8 - Norme generali per la partecipazione e il comportamento degli studenti	7
Art. 9 - Competenze dei genitori	9
Art. 10 Relazione finale	9
Art. 11 Aspetti non contemplati nel presente regolamento	10